

Spett.li
- Presidenza del Consiglio dei Ministri,
alla PEC: uscm@pec.governo.it
- Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.,
alla PEC: dgpostlaurea@pec.mur.gov.it segretariatogenerale@pec.mur.gov.it - estratto dal registro PPAA
- Avvocatura Generale di Stato,
alla PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it - estratto dal registro PPAA

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

ex ordinanza N. 05891 /2026 REG.PROV.CAU. pubblicata in data 22/10/2026 della Sezione Terza del T.A.R. del Lazio – Roma resa nel procedimento R.G. n. 9732/2026

Cognome	Nome	Cod. Fisc.
Galeano	Federica	GLNFRC00P58D969K
Gloria	Flavia	GLRFLV01B52A522S
Iorio	Monica	RIOMNC00C71H860D
Minasso	Chiara	MNSCHR99B57D969A

tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Andrea Santini (C.F. SNTNDR79M16A390X), i quali dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo PEC: avvocatosantini@pec.it, con domicilio digitale eletto presso la pec del suddetto difensore, come da mandato rilasciato su documento informatico separato, da intendersi apposto in calce al presente atto, e domicilio fisico presso lo studio in Arezzo alla Via Monte Falco n. 49;

Premesso che

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza, con ordinanza N. 05621 /2026 REG.PROV.CAU. pubblicata in data 09/10/2026 resa nel procedimento R.G. n. 8904/2026, nei confronti di tutti i candidati partecipanti alla procedura concorsuale per cui è causa e cioè del concorso nazionale disposto dal Decreto Direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 77 del 21-05-2026 per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2025/2026, autorizzando la notifica per pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

In ottemperanza ai predetti provvedimenti si indicano i seguenti dati:

1) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede:

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza;

2) Numero di registro generale:

R.G. n. 9732/2026;

3) Nomi dei ricorrenti:

Cognome	Nome	Cod. Fisc.
Galeano	Federica	GLNFRC00P58D969K
Gloria	Flavia	GLRFLV01B52A522S
Iorio	Monica	RIOMNC00C71H860D
Minasso	Chiara	MNSCHR99B57D969A

4) Amministrazione resistente:

la PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F. e P. IVA 80188230587) in persona del Presidente del Consiglio pro tempore
il MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F. e P.IVA 96446770586) in persona del Ministro pro-tempore
domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 ROMA

Controinteressati

- **MUSLIMANI MUHAMMAD ALI** Codice Fiscale MSLMMM92A18Z229X Data di nascita 18/01/1992 Luogo di nascita Libano Domicilio Pavia Via Angelo Amati N. 8 Indirizzo PEC dr.muslimani@pec.it
- **tutti i candidati inclusi nella graduatoria nazionale allegata che li elenca nominativamente le cui posizioni potrebbero essere incise dall'attribuzione ai ricorrenti del maggior punteggio richiesto**

5) Data della prossima udienza del ricorso:

4.11.2026

6) Petitum giudiziale:

per l'annullamento

previa concessione di idonea misura cautelare

- del Decreto Direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 77 del 21-05-2026 che ha indetto il concorso per titoli ed esami di ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area medica per l'anno accademico 2025/2026
- del consequenziale provvedimento di ignoti estremi di approvazione della graduatoria relativa al predetto concorso
- del consequenziale provvedimento di ignoti estremi di assegnazione dei medici alle Scuole di specializzazione di area medica
- di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e connessi, ancorché sconosciuti ai ricorrenti nonché per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti di vedersi attribuire la miglior posizione in graduatoria per cui è causa per cui è causa, e la conseguente condanna dell'Amministrazione intimata all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento di tale pretesa.

7) Atti impugnati:

- Decreto Direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 77 del 21-05-2026 che ha indetto il concorso per titoli ed esami di ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area medica per l'anno accademico 2025/2026
- provvedimento di ignoti estremi di approvazione della graduatoria relativa al predetto concorso

- provvedimento di ignoti estremi di assegnazione dei medici alle Scuole di specializzazione di area medica
- tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e connessi, ancorché sconosciuti ai ricorrenti

8) Sintesi delle censure contenute nel ricorso:

Violazione art. 97 Costituzione.

Violazione e/o falsa applicazione art. 36 d.lgs. 17.08.1999 n. 368;

Violazione e/o falsa applicazione art. 3 e 4 del D.M. 10-8-2017 n. 130;

Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; difetto di istruttoria e carenza di motivazione; illogicità e contraddittorietà manifeste; disparità di trattamento.

1.1. L'impugnata graduatoria, pubblicata dal M.U.R. in data 6 agosto 2026 in esito al concorso unico nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria, è errata, perché riconosce ai ricorrenti un punteggio ben più basso di quello che avrebbe dovuto essergli attribuito in esito alla prova d'esame, conseguentemente collocandoli in una posizione deteriore rispetto a quella che gli sarebbe spettata.

Per comprendere ciò, occorre muovere dal rilievo che l'art. 3 del D.M. 10-8-2017 n. 130, recante l'approvazione del "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368", prevede che "La valutazione dei 140 quesiti [nei quali si articola la prova d'esame, n.d.r.] determina l'attribuzione di un punteggio di +1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e di -0,25 per ogni risposta errata".

Analoga previsione è dettata dall'art. 7, comma terzo e quarto, del Decreto Direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 77 del 21-05-2026.

In presunta applicazione di tali parametri, il M.U.R. ha riconosciuto alla prova d'esame svolta dai ricorrenti un punteggio considerevolmente inferiore a quello che avrebbe dovuto essergli riconosciuto, essendo stata erroneamente valutata – come si procede a spiegare di seguito – la risposta data alla domanda identificata dal codice "ssm20261114".

1.2. La domanda identificata dal codice "ssm20261114" presentava al candidato il seguente quesito: "Che tipo di profilassi antitromboembolica va suggerita – secondo le linee-guida – ad una giovane donna di 30 anni alla sua prima gravidanza, senza alcun fattore di rischio e con riscontro occasionale di eterozigosi per la variante fattore V di Leiden?"

e forniva le seguenti opzioni di risposta:

- A: Eparina a basso peso molecolare dopo il parto
- B: Eparina a basso peso molecolare durante tutta la gravidanza
- C: Nessuna profilassi
- D: Eparina a basso peso molecolare dalla 28ª settimana sino al termine della gestazione
- E: Aspirina a basso dosaggio

il M.U.R. ha ritenuto corretta la risposta "A: Eparina a basso peso molecolare dopo il parto" attribuendo un punto a coloro che la hanno fornita e detraendo 0.25 punti a chi ha dato una risposta diversa.

Tutti i ricorrenti hanno invece selezionato la risposta "C. Nessuna profilassi."

La risposta dei ricorrenti è stata ritenuta dunque sbagliata, comportando la decurtazione dal punteggio complessivo -0,25 punti.

1.3. Sennonché, come spiegato nelle perizie a firma di

- Dott. Carmine Cecola, Professore di Cliniche Chirurgiche presso La Sapienza Università di Roma Facoltà di Farmacia e Medicina
- Dott. Enrico Panunti Master in Trombosi ed Emostasi, Perfezionato in Ecodoppler Vascolare
- Dott. Guido Santini Professore di Cardiocirurgia e Chirurgia Toracica presso La Sapienza Università di Roma Facoltà di Farmacia e Medicina

in realtà la risposta indicata dal Ministero non appare corretta.

Basti qui riportare alcuni abstract:

"La risposta corretta, alla luce di tutte le linee-guida di riferimento nazionali e internazionali, è l'opzione C — «Nessuna profilassi» (intesa come assenza di indicazione alla profilassi farmacologica; restano sempre raccomandate le misure generali di mobilitazione precoce e di adeguata idratazione).

L'opzione A («eparina a basso peso molecolare dopo il parto»), indicata come esatta nel verbale ministeriale, corrisponde a una condotta che le linee-guida riservano alle portatrici di trombofilia a basso rischio che presentino almeno un ulteriore fattore di rischio. La paziente descritta nel quesito è invece esplicitamente qualificata come «senza alcun fattore di rischio»: la soglia di intervento non è pertanto raggiunta, né nel periodo antenatale né nel puerperio.

Le ragioni sono esposte analiticamente nei paragrafi seguenti e si fondano su tre elementi convergenti: (i) il calcolo del punteggio di rischio secondo l'algoritmo RCOG/ItOSS; (ii) il testo letterale della raccomandazione RCOG sulla trombofilia asintomatica; (iii) la concordanza delle principali linee-guida internazionali. [...]

Sulla base della documentazione esaminata e delle linee-guida vigenti (RCOG Green-top Guideline No. 37a, edizione 2015 emendata 2023; dossier ItOSS/ISS 2021; ASH 2018; ACOG Practice Bulletin n. 197), si conclude quanto segue:

- La paziente descritta nel quesito totalizza 1 punto sia nella valutazione antenatale sia in quella postpartum, e ricade quindi in entrambe le fasi nella classe di rischio basso.
- Nessuna delle soglie che attivano la profilassi farmacologica (≥ 4 , = 3 in gravidanza; ≥ 2 nel postpartum) risulta raggiunta.
- Il testo della Green-top 37a subordina espressamente la profilassi postnatale di 10 giorni nella portatrice eterozigote alla presenza di almeno un ulteriore fattore di rischio, qui escluso dalla formulazione stessa del quesito.
- La condotta corretta è l'astensione dalla profilassi farmacologica, con le sole misure generali di mobilitazione precoce e idratazione: ciò corrisponde all'opzione C.

Si ritiene pertanto che l'indicazione dell'opzione A quale risposta esatta nel verbale ministeriale non sia congruente con le linee-guida di riferimento e che l'unica risposta corretta al quesito n. 34 sia l'opzione C — «Nessuna profilassi».

"Alla luce della documentazione esaminata, della lettura delle fonti ufficiali e della loro applicazione al caso clinico così come formulato – senza integrazioni ipotetiche – si esprime il seguente parere:

1. La eterozigosi per Fattore V Leiden, in assenza di precedente TEV, è distinta dalle forme ad alto rischio (omozigosi, trombofilie combinate e altri difetti maggiori) ed è qualificata da ISS-ItOSS, RCOG e dall'algoritmo italiano come trombofilia a basso rischio.
 2. Nel modello RCOG, la portatrice eterozigote FVL asintomatica necessita di almeno un ulteriore fattore di rischio perché venga presa in considerazione la profilassi postnatale con EBPM per 10 giorni. Il quesito non descrive tale fattore.
 3. Nel modello ISS-ItOSS/SIGO, la sola trombofilia a basso rischio non raggiunge la soglia post-partum per la profilassi farmacologica: con meno di due fattori la donna resta nella fascia di rischio basso, con indicazione a mobilitazione e idratazione e non a EBPM routinaria.
 4. Le linee guida ASH 2018 indicano espressamente assenza di profilassi ante-partum e post-partum per la donna eterozigote FVL senza precedente TEV, sia in presenza sia in assenza di familiarità per TEV.
 5. Le ESC 2025, nella Tabella 13 dedicata alle indicazioni alla tromboprofilassi, indicano "no" sia ante-partum sia post-partum per la mutazione eterozigote del Fattore V Leiden.
 6. La risposta A - "EBPM dopo il parto" - introduce quindi un automatismo terapeutico che non trova fondamento nelle fonti esaminate e che diventerebbe eventualmente giustificabile solo in presenza di ulteriori circostanze cliniche non contenute nella traccia.
 7. Tra le opzioni proposte, la risposta C - "Nessuna profilassi" - è quella scientificamente più aderente, a condizione di intenderla nel senso clinicamente corretto di "nessuna profilassi farmacologica routinaria" nello scenario iniziale, ferma restando la rivalutazione del rischio e l'adozione delle misure generali.
- In conclusione, nel caso clinico descritto - donna di 30 anni, alla prima gravidanza, senza ulteriori fattori di rischio, senza precedente TEV riportato e con riscontro occasionale di eterozigosi per Fattore V Leiden - la condotta più coerente con le principali linee guida esaminate è la mancata prescrizione routinaria di una profilassi farmacologica

antitromboembolica. La risposta C è pertanto la soluzione medico-scientificamente meglio supportata. La risposta A non può essere considerata, sulla base dei dati forniti, come risposta corretta secondo le linee guida italiane ed internazionali."

"In conclusione, l'analisi rigorosa condotta attraverso il filtro della medicina basata sulle prove identifica l'Opzione C (Nessuna profilassi farmacologica) come l'unica risposta corretta, sicura e deontologicamente appropriata. L'eterozigosi per il Fattore V di Leiden, in assenza di altri fattori di rischio, non costituisce un'indicazione alla terapia anticoagulante né in gravidanza né nel puerperio.

L'applicazione del metodo GRADE (Grades of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation), citato nel contesto ITOSS/ISS, è definitiva:

1. La qualità delle prove a favore della profilassi nelle trombofilie a basso rischio è molto bassa.
2. Il rischio dell'evento avverso (mortalità da EPP) è classificato come "criticamente importante".
3. Il bilancio tra benefici e danni pende decisamente contro l'intervento.

Pertanto, la raccomandazione GRADE è "Forte contro l'intervento". La medicina difensiva, alimentata da errori nelle chiavi ministeriali o da una percezione distorta del rischio genetico, non deve sovrascrivere le linee guida nazionali (ISS) ed internazionali (RCOG). Come consulenti abbiamo il dovere di riaffermare che la protezione della salute materna passa attraverso l'appropriatezza prescrittiva e il rifiuto di pratiche che aumentano il rischio di emorragie evitabili, seguendo le indicazioni dell'Italian Obstetric Surveillance System."

Quello che emerge con univoca evidenza dalle allegte consulenze è che nessuna delle Linee Guida attualmente in uso stabilisce che una donna con la sola eterozigosi FVL, senza precedente TEV e senza altri fattori, debba ricevere automaticamente eparina a basso peso molecolare dopo il parto.

La paziente ipotizzata nel quesito presenta un profilo clinico di rischio relativamente basso nell'ambito delle trombofilie ereditarie. In alcune Linee Guida non viene raggiunta la soglia per la profilassi farmacologica post-partum; in altre l'indicazione è direttamente negativa. La risposta che più fedelmente traduce questo assetto, tra quelle proposte, è pertanto la "Nessuna Profilassi"

La convergenza dell'opinione professionale di tanti professionisti di estrazione diversa ma comunque tutti dotati di competenze abilitanti la docenza universitaria e quindi incarnanti il maggior grado di attendibilità scientifica riconosciuto dall'ordinamento, non può che esser valutato come indice univoco di attendibilità del motivo di ricorso, peraltro in concordanza con quanto previsto dalle Linee Guida internazionali.

Vale appena ricordare che nell'ordinamento giuridico italiano, le linee guida in campo medico assumono un rilievo normativo espressamente disciplinato dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco), il cui art. 5 impone agli esercenti le professioni sanitarie di attenersi alle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate da enti, istituzioni e società scientifiche accreditate, pubblicate nel Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG) gestito dall'Istituto Superiore di Sanità, e, in loro mancanza, alle buone pratiche clinico-assistenziali, salve sempre le specificità del caso concreto. Tale sistema privilegia le linee guida nazionali accreditate; tuttavia, la giurisprudenza ha riconosciuto rilevanza anche alle linee guida internazionali — come quelle dell'American College of Chest Physicians o le linee guida americane in materia di terapie antitubercolari — quale parametro di valutazione della condotta del sanitario, tanto più quando le indicazioni a livello nazionale siano assenti o non univoche [Corte di Appello di Bologna Sentenza n. 945/2026][Tribunale di Modena, Sentenza n.655 del 27 marzo 2024]. Le linee guida, siano esse nazionali o internazionali, rappresentano piuttosto un sapere scientifico e tecnologico codificato che orienta il giudizio di responsabilità [Sez. Unite Penale, Sentenza n. 8770 del 22/02/2018][Tribunale Ordinario Bolzano Bozen, sez. S2, sentenza n. 201/2020]. Sul piano penale, l'art. 6 della legge Gelli-Bianco ha introdotto l'art. 590-sexies c.p., che esclude la punibilità del sanitario per imperizia quando siano state rispettate linee guida adeguate al caso concreto, con esclusione delle condotte connotate da negligenza o imprudenza [Sez. Unite Penale, Sentenza n. 8770 del 22/02/2018].

E' pertanto evidente che, quello tracciato dalle Linee Guida, debba essere il "solco interpretativo che "orienta univocamente" il Giudice nelle decisioni in cui la valutazione giuridica si poggia su una precedente valutazione di tipo medico.

Per questo, a fronte della domanda identificata dal codice "ssm20261114", la risposta fornita dai ricorrenti (ovvero: "C. Nessuna profilassi.") doveva ritenersi corretta.

In definitiva, non è corretta la penalità di -0,25 punti che per essa è stata attribuita ai ricorrenti, che avrebbe dovuto invece riconoscere loro +1 punto.

1.4. A fronte di ciò si rende utile puntualizzare le modalità di formazione della graduatoria impugnata e le conseguenti opzioni di scelta che la collocazione in graduatoria dei candidati.

L'art. 9 del Decreto Direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 77 del 21-05-2026 prevede che la graduatoria risultante dalla somma dei risultati del test e del punteggio curricolare, consenta ai candidati di scegliere la scuola di specializzazione e la sede della stessa in rapporto alla loro posizione in graduatoria e alle scelte operate da chi li precede in graduatoria, l'ordine delle preferenze di tipologia e di sede da essi stessi indicato.

A seguito della pubblicazione della graduatoria vi è una finestra temporale in cui ciascun candidato inserisce una lista di Specializzazioni con indicazione della sede di svolgimento in ordine di preferenza: "Il candidato può scegliere da una a tutte le tipologie di Scuola e le relative sedi, indicandole liberamente secondo il concatenarsi dell'ordine di preferenza "tipologia-sede" da egli stesso autonomamente deciso e che diventa irrevocabile - e quindi non modificabile né integrabile - una volta chiuse le operazioni di scelta." Tale modalità è adottata con "l'obiettivo prioritario" di garantire a ciascun candidato "l'iscrizione alla sua migliore scelta possibile in rapporto all'ordine delle scelte che ha preventivamente effettuato e della posizione che ricopre in graduatoria." (art. 9 co. 4)

Il candidato utilmente collocato in graduatoria è automaticamente assegnato alla sua prima preferenza disponibile, cioè alla sua migliore scelta possibile in ragione della posizione che ricopre in graduatoria, dell'ordine delle scelte che ha preventivamente effettuato durante la fase di scelta e della posizione e delle scelte dei candidati che lo precedono in graduatoria: "L'assegnazione dei candidati alle Scuole segue, in rapporto alla loro posizione in graduatoria e alle scelte operate da chi li precede in graduatoria, l'ordine delle preferenze di tipologia e di sede da essi stessi indicato. Il candidato utilmente collocato in graduatoria è assegnato alla sua migliore scelta possibile in ragione della posizione che ricopre in graduatoria, dell'ordine delle scelte che ha preventivamente effettuato durante la fase di scelta e della posizione e delle scelte dei candidati che lo precedono in graduatoria; e con la pubblicazione delle assegnazioni dei candidati alle Scuole si consolidano definitivamente gli effetti delle scelte precedentemente operate dagli stessi candidati in termini di tipologia di Scuola, di sedi e di tipologia di contratto e si chiude, dunque, la fase prodromica alla immatricolazione dei candidati all'a.a. 2025/2026." (art. 9 co. 4)

E' dunque evidente che più alto è stato il punteggio conseguito e maggiore è stata la possibilità del candidato di essere stato assegnato ad una scuola di specializzazione aderente per materia alle proprie inclinazioni e prossima alla propria collocazione geografica.

Infatti per il primo classificato saranno disponibili tutte le scuole e la sede, per il secondo tutte le scuole e le sedi tranne quella scelta dal primo e così via.

Non vi è poi chi non veda come l'attribuzione di un posto in graduatoria ad un soggetto che non ne abbia diritto abbia un impatto assolutamente rilevante sull'effettiva possibilità di scelta di coloro che sono collocate in maniera peggiore, perché l'assegnazione illegittima di un specializzazione da un candidato depauperato e condiziona negativamente la possibilità di scelta di tutti coloro che sono in posizione peggiore, non soltanto perché rende indisponibile tale specializzazione per coloro tra questi che magari l'hanno optato, ma anche perché rende inattendibile tutta l'assegnazione delle scelte a valle.

Se ipotizziamo che Tizio non abbia potuto vedersi assegnata la specializzazione Alfa - optata da un soggetto illegittimamente collocato in posizione anteriore - e sia stato assegnato alla meno ambita specializzazione Beta, è evidente la lesione dell'interesse legittimo dello stesso, come pure è evidente quella di Caio, collocato in posizione peggiore rispetto a Tizio, che non ha potuto vedersi assegnata la specializzazione Beta desiderata, perché assegnata al primo e dunque si è visto assegnare alla meno ambita specializzazione Beta, che a sua volta sarebbe stata la scelta di Sempronio, collocato in posizione ulteriormente peggiore, etc. etc. E così via.

1.5. In definitiva, se il M.U.R. avesse correttamente valutato la prova d'esame svolta dai ricorrenti, avrebbe dovuto attribuirgli +1 punto in luogo della penalità di -0,25 punti è stata attribuita.

Con conseguente miglioramento della posizione in graduatoria ed ampliamento del ventaglio delle scelte disponibili.

1.6. Data la tecnicità delle censure svolte, si chiede sin da ora che il T.A.R. del Lazio adito, ove non ritenga sufficienti le perizie di parte depositate a conferma di quanto dedotto, disponga una verifica ex art. 66 c.p.a. ovvero una consulenza tecnica d'ufficio ex art. 67 c.p.a.

1.7. In denegata ipotesi, laddove all'esito dell'istruttoria, dovesse ritenersi, ferma la non correttezza della risposta "A", che vi siano più risposte corrette o parzialmente corrette o che nessuna delle possibilità di risposta fornite sia da ritenersi corretta, allora la domanda dovrebbe ritenersi nulla e se ne dovrebbe sancire l'espunzione dal novero delle domande utili a determinare il punteggio.

Da ciò discenderebbe la necessaria rettifica della graduatoria del M.U.R. che non dovrebbe tener conto della penalità di -0,25 punti attribuita ai ricorrenti, né del punto attribuito a coloro che hanno fornito la risposta "A".

Tanto premesso, i ricorrenti, rappresentati dallo scrivente Difensore

CHIEDONO

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (C.F.: 80188230587) e MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F. e P.IVA: 80185250588) in persona del Ministro pro-tempore, domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi n. 12 - 00186 ROMA quanto segue:

1) di pubblicare sul proprio sito web istituzionale, in tempo utile, i seguenti atti e documenti allegati alla presente e trasmessi a mezzo PEC (in formato informatico):

1. Decreto Direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 77 del 21-05-2026 (doc. 1)
2. Graduatoria con indicati nominativamente tutti i candidati inclusi le cui posizioni potrebbero essere incise dall'attribuzione ai ricorrenti del maggior punteggio richiesto (doc. 2)
3. ricorso R.G. 9732/2026 – Sezione Terza – TAR Lazio Roma (doc. 3)
4. memoria illustrativa (doc. 4)
5. ordinanza N. 05891 /2026 REG.PROV.CAU. pubblicata in data 22/10/2026 della Sezione Terza del T.A.R. del Lazio – Roma resa nel procedimento R.G. n. 9732/2026 (doc. 5)

a cui dovrà essere inserito in calce l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del predetto decreto di cui dovranno essere riportati gli estremi e che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

2) di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva la documentazione ivi inserita;

3) rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione nella quale sia specificata la data dell'avvenuta pubblicazione sul sito, reperibile in un'apposita sezione denominata «Atti di notifica»;

4) di curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati:

1. Decreto Direttoriale del Ministero dell'università e della ricerca n. 77 del 21-05-2026 (doc. 1)
2. Graduatoria con indicati nominativamente tutti i candidati inclusi le cui posizioni potrebbero essere incise dall'attribuzione ai ricorrenti del maggior punteggio richiesto (doc. 2)
3. ricorso R.G. 9732/2026 – Sezione Terza – TAR Lazio Roma (doc. 3)
4. memoria illustrativa (doc. 4)
5. ordinanza N. 05891 /2026 REG.PROV.CAU. pubblicata in data 22/10/2026 della Sezione Terza del T.A.R. del Lazio – Roma resa nel procedimento R.G. n. 9732/2026 (doc. 5)

con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione di quest' ultima e di cui dovranno essere riportati gli estremi;

5) di disporre la pubblicazione nel termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza.

Al fine di comprovare l'avvenuta notifica nei modi e nei termini fissati dal Giudice amministrativo, si chiede al Ministero Università e Ricerca di inviare al sottoscritto procuratore l'attestato dell'avvenuta pubblicazione sul suo sito web al seguente indirizzo PEC: avvocatosantini@pec.it

Avv. Andrea Santini



ANDREA
SANTINI
25.10.2026
18:44:36
GMT+00:00